

# **CBL S.p.A.**

Via Gramsci 12 – Mede Lomellina

## **REGOLAMENTO DI FOGNATURA**

## *Titolo 1° adozione , oggetto , obiettivi e ambito di applicazione*

### **Art. 1 Adozione del regolamento**

Il presente regolamento viene adottato in base a quanto disposto dal D.Lgs n. 152/1999, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", d'ora innanzi chiamato D.Lgs. 152/99 , così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 258/2000 d'ora innanzi chiamato D.Lgs. 258/00. Il regolamento individua le norme tecniche e le prescrizioni , fissa i limiti di accettabilità per le acque reflue domestiche e industriali immesse nelle pubbliche fognature in modo da poter esercitare il controllo di conformità degli scarichi stessi ai limiti prefissati .

Il regolamento stabilisce inoltre , ai sensi dell'art. 13 punto 6 della legge 5 gennaio 1994 n° 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", i criteri e le modalità di fatturazione ed incasso dei corrispettivi che gli utenti debbono versare al gestore del servizio fognatura e depurazione .

### **Art. 2 Scopo del Regolamento**

In adempimento a quanto previsto dagli artt. 33, 45 e 49, 2° comma, del D.Lgs 152/99 il presente regolamento ha lo scopo

- di disciplinare nell'ambito del territorio comunale la raccolta , il collettamento e lo smaltimento delle acque meteoriche e reflue;
- di stabilire le regole che devono essere osservate per gli scarichi da insediamenti civili e industriali;
- di stabilire i criteri per gli impianti interni di fognatura e per gli allacciamenti;
- di disciplinare il rilascio e la revoca dei provvedimenti autorizzativi e dei controlli;
- di stabilire le regole di controllo per le utenze produttive e civili allacciate alle fognature pubbliche, per quanto attiene la accettabilità degli scarichi, la funzionalità di eventuali impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché le regole per gli accertamenti in materia tariffaria;
- di fissare limiti di accettabilità, in base alle leggi nazionali e regionali vigenti e alle caratteristiche dell'impianto di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature.

### **Art. 3 Obiettivi del Regolamento**

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di stabilire una disciplina omogenea degli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature in tutti i comuni soci che conferiscono a CBL i servizi di fognatura e depurazione , nel rispetto della legislazione comunitaria, statale e regionale nonché di prescrizioni tecniche generali e particolari al fine di:

- proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
- garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque e le attrezzature connesse non vengano danneggiate da immissioni dannose;
- garantire che il regolare funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e il trattamento dei fanghi non venga compromesso da immissioni dannose;

- garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale;
- raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla L.R. 62/85 , nonché, mediante successivi adeguamenti, gli obiettivi che verranno fissati, per gli scarichi delle pubbliche fognature, dai piani di tutela delle acque di cui all'art. 44 del D.Lgs 152/99.

#### **Art. 4 Ambito di validità del regolamento**

Il presente regolamento ha validità nei comuni in cui i servizi di fognatura e depurazione sono gestiti da CBL ed è inserito nel locale regolamento di igiene, limitatamente alle disposizioni che interessano i servizi di fognatura.

### *Titolo 2° classificazioni , autorizzazioni , disposizioni di carattere generale*

#### **Art. 5 Definizioni**

Per le definizioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 2 del D.Lgs 152/99, come modificato dal D.Lgs. 258/00

In particolare si richiamano le seguenti definizioni:

- “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- “acque reflue urbane”: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

Ai sensi dell'art. 28, comma 7, del D.Lgs 152/1999 come modificato dal D.Lgs. 258/00 sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a)provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- b)provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno;
- c)provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d)provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e)aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

## **Art. 6 Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili - assimilazione**

Gli scarichi per gli insediamenti civili (acque reflue domestiche) sono classificati in base all'art. 1 della L.R. 27 maggio 1985 n° 62 "Disciplina degli scarichi degli insediamenti civili e delle pubbliche fognature- Tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento", d'ora innanzi chiamata L.R. 62/85.

### 1) classificazione

#### Categoria A

Scarichi provenienti da insediamenti abitativi, alberghieri, turistici, sportivi, ricreativi, scolastici e sanitari di consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 m<sup>3</sup>, che non comprendano laboratori chimici, fisici e biologici

#### Categoria B

Scarichi provenienti da

- B1 insediamenti di cui alla categoria A di consistenza uguale o superiore a 50 vani o 5000 m<sup>3</sup>, che non comprendano laboratori chimici, fisici o biologici
- B2 insediamenti diversi da quelli delle categorie A e B1 assimilati a quelli provenienti da insediamenti abitativi

#### Categoria C

Scarichi provenienti da

- Stazioni di distribuzione di carburante, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, depositi di mezzi di trasporto pubblico
- Lavanderie a umido e tintorie
- Studi e laboratori fotografici
- Depositi di rifiuti, centri di cernita e/o trasformazione degli stessi, depositi di rottami, depositi di veicoli destinati alla demolizione
- Depositi all'ingrosso di sostanze liquide o solide
- Mercati all'ingrosso di carne, pesce, frutta, verdura e fiori
- Macelli annessi ai negozi di vendita di carne

#### Categoria D

- D1 scarichi delle categorie A e B1 qualora gli insediamenti da cui provengono comprendano laboratori chimici, fisici e biologici
- D2 scarichi diversi da quelli delle categorie A, B, C e D1

### 2) assimilazione

Al fine della assimilazione alle acque reflue domestiche si stabilisce che le acque di scarico "aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale" di cui al punto e) dell'art. 5 siano - agli effetti della loro classificazione nella cat. B2 - quelle (in base alla L.R. 62/85) provenienti "da qualsiasi attività a mezzo dei quali vengono annualmente allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza ed il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento

depurativo , sia compreso nei parametri di cui alla tab. 1 e inferiori alle corrispondenti concentrazioni limite".

Tab. 1 ( L.R. 62/85)

| parametri  | concentrazioni |
|--|----------------|
| pH   | 6,5 - 8,5      |
| Temperatura  | 30° C          |
| Colore : non percettibile dopo diluizione 1:400 su spessore di 10 cm | -              |
| Odore : non deve essere causa di inconvenienti o molestie            | -              |
| Materiali sedimentabili  | 10 ml/l        |
| Materiali in sospensione   | 200 mg/l       |
| BOD <sub>5</sub>   | 250 mg/l       |
| COD  | 50 mg/l        |
| Cloruri come Cl  | 100 mg/l       |
| Fosforo totale come P  | 10 mg/l        |
| Azoto ammoniacale come NH <sub>4</sub>                               | 30 mg/l        |
| Azoto nitroso come N   | 0,6 mg/l       |
| Azoto totale come N  | 50 mg/l        |
| Grassi e oli animali e vegetali                                      | 100 mg/l       |
| Tensioattivi   | 10 mg/l        |

Per i parametri contenuti nella tabella 3 del D.Lgs. 152/99 ma non nella tab. 1 della L.R. 62/85 sono ammesse le concentrazioni riportate nella stessa tab. 3.

#### **Art. 7 Pubblica fognatura , scarichi in pubblica fognatura , impianto di depurazione.**

Ai fini del presente Regolamento si intende per pubblica fognatura un'opera, od un complesso di opere, avente le caratteristiche di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, che raccoglie allontana e scarica le acque reflue domestiche e/o industriali, congiuntamente o meno alle acque meteoriche, gestito secondo quanto previsto dall'art. 113 D.Lgs . 267/00.Gli scarichi nella pubblica fognatura avvengono mediante allacciamento diretto o tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di fognatura non pubblica.

Per impianto di depurazione si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.

#### **Art. 8 Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura - parere preliminare**

Tutti gli scarichi di acque reflue immessi in pubblica fognatura, devono essere autorizzati ai sensi degli artt. 33 e 45 del D.Lgs n. 152/1999 , nonché dell'art. 25 della L.R. 62/85 , ad esclusione di quelli provenienti dagli insediamenti abitativi di cui alle categorie A e B1 . Sono pure esclusi gli insediamenti alberghieri , turistici , sportivi , ricreativi e scolastici di cui alle categorie A e B1 purchè non ci sia la presenza di ristoranti o pizzerie o grandi cucine o rosticcerie .

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento , ai sensi dell'art. 45 punto 4 del D.Lgs. 152/99.

I titolari delle attività e dei fabbricati da cui originano gli scarichi devono rivolgere la domanda di autorizzazione al comune e per esso a CBL , in qualità di gestore del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 45, comma 6 del D.Lgs 152/99 .

Il provvedimento di autorizzazione conterrà le prescrizioni tecniche , secondo quanto disposto dall'art. 45 punto 9 del D.Lgs 152/99, che CBL riterrà necessarie , comprese quelle per la costruzione degli impianti interni in proprietà privata .

Nello stesso provvedimento possono essere inseriti anche limiti relativi a parametri non contemplati dal D.Lgs 152/99, qualora venga accertata la presenza nello scarico di sostanze, caratterizzabili da tali parametri, potenzialmente dannose per le strutture fognarie, per l'impianto di depurazione o per gli operatori.

In tal caso i limiti vengono stabiliti, volta per volta, da CBL con riserva di verifica nel tempo.

In base al disposto dell'art. 45, comma 7, del D.Lgs 152/99 le autorizzazioni hanno validità per quattro anni dal momento del rilascio , con obbligo di richiesta del rinnovo un anno prima della scadenza .

CBL , in quanto gestore del servizio , rilascerà i pareri preliminari da allegare alle domande di concessione e/o autorizzazione edilizia sul progetto dell'impianto interno di fognatura e sulla eventuale estensione , a cura e spese degli interessati , in proprietà privata .

### **Art. 9 Modifica del ciclo produttivo o del recapito dello scarico**

I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura che siano interessate ad ampliamenti o a ristrutturazioni che comportino variazioni qualitative o quantitative dello scarico, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione .

### **Art. 10 Corretto e razionale uso dell'acqua**

I titolari di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali sono tenuti a rispettare alcuni criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua.

In particolare dovranno:

- attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea;
- limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
- controllare la funzionalità e la struttura delle reti fognarie interne degli stabilimenti , predisponendo adeguati sistemi di sicurezza al fine di non procurare (o limitare) danni in caso di sversamenti accidentali.

### **Art. 11 Separazione degli scarichi**

Nella costruzione delle fognature private interne alla proprietà, le reti di acque bianche e nere devono essere separate, indipendentemente dal fatto che sia presente la rete fognaria separata. Lo scarico terminale delle acque bianche dovrà essere recapitato in corpo idrico superficiale, laddove tecnicamente possibile, o nel collettore delle acque bianche, ove presente .

### **Art. 12 Obbligo di installazione del contatore**

Gli utenti che scaricano in pubblica fognatura ma che non si approvvigionano dal pubblico acquedotto sono tenuti ad installare e a tenere in efficienza , a loro cura e spese , uno o più contatori di acqua per la misura dei volumi prelevati.

Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, sigillato con piombini da CBL, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.

CBL può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.

Gli utenti sono tenuti a segnalare tempestivamente a CBL guasti e blocchi prima di togliere il sigillo di controllo e sostituire il contatore.

Tutti i pozzi a qualunque uso adibiti, debbono essere denunciati alle competenti autorità.

### **Art. 13 Divieto di diluizione degli scarichi**

I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

E' del pari vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tab. 5 dell'Allegato 5 al D.Lgs 152/99 con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

### **Art. 14 Scarichi vietati**

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi artt. 20, 21, 24 e 25 è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, gasolio ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- b) petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze che potrebbero causare la formazione di gas tossici;
- d) sostanze che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) rifiuti solidi urbani, anche se sminuzzati a mezzo di trituratori domestici od industriali;
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti di CBL, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni di cui al successivo titolo 8°.

### **Art. 15 Impianti di pretrattamento**

CBL può prescrivere agli utenti, in base all'art. 33 del D.Lgs 152/99, adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue.

Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli scarichi civili e produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti a cura e spese dell'utente .

Ogni disattivazione , anche dovuta a cause accidentali sarà immediatamente comunicata a CBL . La disattivazione per lavori di manutenzione programmata e la successiva riattivazione dell'impianto devono essere comunicate con lettera raccomandata.

#### **Art. 16 Sversamenti accidentali**

Il titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione, prima telefonica e quindi scritta, anche nel caso di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza vietata di cui all' art. 14, che, anche se intervenuti all'interno di insediamenti privati, pervengano o possano pervenire in pubblica fognatura.

Scopo di tale comunicazione consiste nel rendere possibile la tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione terminale, atti a limitare gli effetti dannosi dell'incidente occorso.

#### **Art. 17 Accertamenti e controlli**

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall' art. 3, CBL si riserva la facoltà di procedere ai necessari controlli .

Ai sensi dell'art. 49, 2° comma, del D.Lgs 152/99, CBL potrà incaricare società specializzate od esperti specializzati , anche dipendenti , per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di accertare il rispetto dei valori limite di immissione in fognatura e di calcolare , per gli scarichi industriali , i corrispettivi dovuti in base alla legge regionale vigente . Eventuali prelievi saranno divisi in due campioni sigillati , uno dei quali sarà consegnato all'utente . L'analisi deve essere effettuata secondo le metodiche di legge . Di tutte le operazioni effettuate durante l'attività di controllo sarà redatto apposito verbale da consegnare, in copia al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data, l'ora ed il luogo dell'esecuzione dell'analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziarvi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. Nel caso di prelievi per il calcolo del corrispettivo per lo scarico , gli esiti dell'analisi saranno comunicati al titolare dello scarico stesso , mediante lettera ordinaria.

I tecnici incaricati assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 codice penale, e sono abilitati ,anche ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 152/99 ad "accedere ai luoghi dai quali origina lo scarico " previo avviso al titolare dello scarico stesso .

I controlli potranno riguardare , fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto .

Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 D.Lgs n. 152/1999 per l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.

CBL ha facoltà di richiedere all'ARPA di effettuare controlli specifici .

### *Titolo 3° disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche*

#### **Art. 18 Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura**

Ai sensi dell'art. 33 punto 2. Del D. Lgs. 152/99 gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi , purchè osservino il presente regolamento .

I titolari degli insediamenti situati in vie o strade dove c'è la fognatura sono obbligati ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla fognatura stessa , secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento.

Allo scopo di far rispettare l'obbligo il sindaco del comune interessato determina , con propria ordinanza, il termine entro il quale gli insediamenti esistenti di cui al precedente comma debbono essere allacciati con spese a carico dei rispettivi titolari L'ordinanza di cui sopra deve anche :

- a) fissare i termini per la presentazione della domanda di allacciamento ed i termini per l'esecuzione dei relativi lavori;
- b) disporre l'esecuzione d'ufficio, e a carico degli obbligati, dell'allacciamento alla fognatura e dell'eventuale sistemazione dell'impianto interno , nel caso di inottemperanza dei termini di cui al punto a)

### **Art. 19 Scarichi di acque reflue domestiche**

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche di cui alle categorie A e B1 , con le esclusioni di cui all'art. 8 , che attivano gli scarichi stessi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono soggetti ad autorizzazione ma devono sottoscrivere , previa esibizione di un documento di identità , autocertificazione in cui dichiarano sotto la loro responsabilità che l'impianto fognario interno è stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti di CBL , impegnandosi inoltre a rispettare le prescrizioni o le indicazioni contenute nel regolamento oltre a quelle eventuali contenute nel parere preliminare al rilascio di eventuali concessioni edilizie .

In ogni caso , anche qualora non sia necessaria la autorizzazione , i titolari degli scarichi dovranno posare, quando gli ingombri lo consentono:

1. una fossa biologica ( tipo Imhoff per i nuovi insediamenti ) prima del punto di immissione delle acque bianche;
2. un sifone ispezionabile tipo "Firenze" inserito a valle della fossa biologica;
3. un pozzetto di ispezione posto al confine interno della proprietà , dimensioni minime 50 X 50 cm , cui andrà a raccordarsi il tratto finale dell'allacciamento stradale costruito da CBL e prima del quale andranno collegati gli scarichi "neri".

In presenza di impianto di sollevamento interno alla proprietà è necessario prevedere l'arrivo a bocca libera della tubazione di mandata in pozzetto sifonato .

Per gli scarichi di acque reflue domestiche delle categorie A e B1 non escluse dall'obbligo di autorizzazione e delle categorie B2 , C , D1 e D2 di cui al precedente art. 6 deve essere presentata domanda di autorizzazione allo scarico presso gli uffici di CBL .

Al momento della richiesta di autorizzazione e/o della richiesta di preventivo per l'allacciamento , il titolare dell'insediamento dovrà esibire o fornire quanto segue:

- a) documento di identità
- b) codice fiscale e/o partita IVA
- c) codice ISTAT di identificazione di attività economica
- d) copia dell'eventuale parere preliminare precedentemente rilasciato da CBL
- e) planimetria in scala 1 : 1000/2000 della zona in cui è ubicato l'insediamento
- f) schema fognario interno in scala 1 : 100/200 redatto in base alle specifiche tecniche di CBL
- g) relazione tecnica contenente dettagli sulle lavorazioni e sullo smaltimento delle acque reflue , meteoriche e di ricircolo , firmata - come lo schema fognario - da un tecnico incaricato dal titolare dello scarico
- h) dati tecnici conoscitivi sull'insediamento ( volumi , superfici , etc..)
- i) volumi conosciuti o stimati dell'acqua scaricata o da scaricarsi in fognatura , suddivisi in base ad eventuali diverse fonti di approvvigionamento
- j) analisi acque di scarico nel caso siano richieste in modo specifico da CBL

In caso di accoglimento della domanda CBL rilascia la relativa autorizzazione, fissando, oltre ad eventuali particolari condizioni legate al singolo allacciamento o alla tipologia d'utenza, altre più specifiche prescrizioni.

In ogni caso devono essere rispettate, oltre a quelle dei punti 1, 2 e 3 del presente articolo, le prescrizioni di CBL in base alla tipologia della attività svolta, di cui vengono riportate, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti alcune attività

- per i ristoranti, le pizzerie e per i locali con grandi cucine è obbligatorio prevedere un processo di sgrassatura - disoleatura per la separazione in superficie di oli e grassi animali o vegetali e un sistema di filtrazione con materiale oleoassorbente ( n° 1 pozzetto trappola )
- per le autofficine è obbligatorio prevedere un processo di disoleatura per la separazione in superficie di oli e idrocarburi e un sistema di filtrazione con materiale oleoassorbente, con l'avvertenza che le acque meteoriche di dilavamento del pavimento andranno convogliate a monte dei trattamenti
- per i distributori di benzina e per gli autolavaggi è obbligatorio prevedere un processo di dissabbiatura ( per la raccolta sul fondo dei solidi sedimentabili ), di disoleatura, di filtrazione con materiale oleoassorbente e di abbattimento dei tensioattivi ( da non prevedere nel caso di solo distributore )

#### **Art. 20 Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura che confluisce in impianto di depurazione, con recapito finale in corpi d'acqua superficiali**

Gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura devono rispettare i limiti di cui alla tab. 1 dell'art. 6 e, per quelli mancanti in tab. 1, i limiti di cui tabella 3 del D.Lgs. 152/99.

Gli insediamenti per i quali è previsto l'obbligo della autorizzazione in base all'art. 8 del presente regolamento potranno essere autorizzati allo scarico in fognatura nel rispetto di limiti qualitativi più permissivi di quelli indicati nel comma precedente, su specifica richiesta degli stessi e previo accordo con CBL nel quale sarà previsto il pagamento di una tariffa commisurata ai costi del trattamento delle acque. Resta ferma comunque, anche per gli scarichi di acque reflue domestiche che necessitano di autorizzazione, l'inderogabilità disposta per le acque reflue industriali in Tab. 5, Allegato 5, D.Lgs 152/99, alla nota (2) relativa ai parametri Cadmio, Cromo esavalente, Mercurio, Piombo, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati, Pesticidi fosforati e Composti organici dello stagno.

#### **Art. 21 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali**

In aggiunta a quanto previsto al precedente art. 20, gli scarichi di acque reflue domestiche, devono essere sottoposti sin dal momento di attivazione dello scarico, ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con vasche tipo Imhoff.

#### **Art. 22 Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari**

Gli scarichi degli insediamenti adibiti ad attività sanitaria, limitatamente a quelli utilizzati per il ricovero di pazienti affetti da patologie infettive, che recapitano in pubblica fognatura, oltre al

rispetto dei limiti di accettabilità, devono essere sottoposti - in ogni caso - al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione.

## *Titolo 4° disciplina degli scarichi di acque reflue industriali*

### **Art. 23 Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali per insediamenti che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura**

I titolari degli insediamenti nuovi od esistenti che intendono scaricare acque reflue industriali in pubblica fognatura, sono obbligati a richiedere a CBL la prescritta autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico, presentando la documentazione di cui all'art. 19, dal punto a) al punto j) accompagnata dalle indicazioni di cui all'art. 46 punto 1 del D. Lgs. 152/99.

### **Art. 24 Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura che confluisce in impianto di depurazione, con recapito finale in corpi d'acqua superficiali**

Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura devono rispettare i limiti di cui in tabella 3 del D.Lgs. 152/99.

In deroga a quanto disposto al precedente comma CBL potrà aumentare i limiti di accettabilità qualora siano verificate particolari condizioni, nei tempi e nelle modalità di scarico, tali comunque da consentire il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione.

Resta ferma comunque l'inderogabilità disposta in Tab. 5, Allegato 5, D.Lgs 152/99, alla nota (2) relativa ai parametri Cadmio, Cromo esavalente, Mercurio, Piombo, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati, Pesticidi fosforati e Composti organici dello stagno.

I titolari degli insediamenti sono comunque tenuti a rispettare eventuali prescrizioni di CBL, quali, a titolo esemplificativo

- i macelli devono provvedere alla separazione e raccolta a parte del sangue e di altri parti di natura organica oltre al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
- i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
- gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte
- le acque di dilavamento di cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici, devono essere sottoposte, prima di essere convogliate in pubblica fognatura, a sedimentazione in apposita vasca, dimensionata in modo da impedire alle sostanze solide di finire in fognatura

### **Art. 25 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali**

Gli insediamenti nuovi ed esistenti che recapitano scarichi di acque reflue industriali nelle pubbliche fognature sprovviste di impianto di depurazione terminale, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs 152/99 all'allegato 5.

Non sono possibili aumenti dei limiti di accettabilità ed è fatta salva la possibilità di imporre limiti di accettabilità più restrittivi in relazione, a puro titolo esemplificativo:

- a) all'effetto cumulativo quali-quantitativo degli scarichi nella pubblica fognatura;
- b) alle conseguenze arrecate al ricettore dello scarico della pubblica fognatura

c) agli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso, posti per il corpo idrico recettore dello scarico della pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/99.

## *Titolo 5° allacciamenti*

### **Art. 26 Competenze**

Competono a CBL , nella sua qualità di gestore del ciclo idrico integrato , le determinazioni riguardanti gli allacciamenti alla pubblica fognatura comprese le modalità tecniche di esecuzione delle opere . CBL si riserva in via esclusiva la esecuzione , a mezzo di personale dipendente o di impresa appaltatrice , degli allacciamenti da costruirsi in vie o piazze pubbliche , mentre per gli allacciamenti in via privata o in aree private gli allacciamenti dovranno essere costruiti , in base alle disposizioni di CBL e previa comunicazione del giorno di effettuazione dei lavori , da impresa di fiducia del titolare dello scarico , fermo restando l'obbligo di sottoscrivere l'autocertificazione di cui all'art. 19 o di avere l'autorizzazione di cui all'art 8 , in base alla categoria e alla tipologia dello scarico .Le opere in proprietà o in strada privata saranno realizzate a cura e spese del titolare dello scarico che resterà unico responsabile nei confronti di CBL e di terzi per qualsiasi danno possa derivare a persone o a cose durante e in conseguenza della esecuzione dei lavori e della loro qualità tecnica . Gli obblighi di manutenzione , con riferimento anche a possibili cedimenti della sede stradale , rimarranno in capo al titolare dello scarico o ai subentranti .

CBL si farà invece carico della manutenzione degli allacciamenti dalla stessa costruiti o fatti costruire .

I costi delle riparazioni su allacciamenti costruiti dai privati anche in strada o piazza pubblica antecedentemente alla data di decorrenza di questo regolamento sono a carico del titolare dello scarico . Qualora il titolare non vi provveda entro 10 giorni dall'esplicito invito scritto di CBL ( e dopo aver ottenuto dal Comune l'autorizzazione a manomettere il suolo pubblico ) CBL provvederà direttamente alla riparazione necessaria rivalendosi poi dei costi sostenuti . In caso di urgenza e pericolo per la pubblica incolumità provvederà direttamente CBL rivalendosi poi parimenti dei costi sostenuti.

### **Art. 27 Preventivi di spesa - pagamenti**

Facendo seguito alla richiesta dei titolari degli insediamenti , CBL provvede - dopo visita tecnica in loco alla presenza del titolare dell'insediamento o di un suo incaricato e comunque entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione richiesta - a formulare preventivo di spesa per la esecuzione di allacciamenti su strade o piazze pubbliche compilato in base al prezzario per il servizio fognatura approvato dal C.d.A. di CBL ed utilizzato in tutti i comuni in cui CBL gestisce il servizio di fognatura . Il preventivo di spesa varierà in relazione al diametro dell'allacciamento richiesto ed alla profondità di posa nel caso di profondità di scavo oltre 2 metri di profondità , con variazioni legate ad eventuali specifici interventi richiesti dal caso . Si prevede un costo ridotto per il collegamento in fognatura dei soli pluviali .

Il corrispettivo per l'allacciamento e gli oneri per la eventuale autorizzazione devono essere versati a CBL , secondo le modalità stabilite e comunicate , prima della esecuzione dell'allacciamento e prima del rilascio della autorizzazione . In assenza di versamento , escluso il caso in cui si tratti di esecuzione d'ufficio , CBL non procederà né alla costruzione dell'allacciamento né al rilascio della autorizzazione .

## **Art. 28 Modalità tecniche per la costruzione dell'impianto interno di fognatura**

Il titolare dello scarico dovrà sottoscrivere l'obbligo a realizzare l'impianto fognario interno in base alle prescrizioni di CBL che riguarderanno le modalità ed i punti di collegamento dei vari scarichi all'impianto interno di fognatura privata ( bagni , cucine , lavanderia ) , la presenza di fossa biologica o vasca tipo Imhoff e di sifoni o caditoie sifonate , la eventuale presenza ( solo per gli scarichi non soggetti ad autorizzazione ) di un pozzo perdente per lo smaltimento delle sole acque meteoriche oltre a un pozzetto di ispezione , come già anche in parte puntualizzato.

Nella relazione da allegarsi per il parere preliminare o per la autorizzazione dovranno essere chiaramente riportati i dati relativi alle caratteristiche tecniche delle tubazioni di progetto ( materiali e diametri ) , la profondità del piano di scorrimento misurata rispetto al piano stradale , la posizione in cui si richiede l'allacciamento , uno schema in scala 1 : 100/200 con tutte le indicazioni dei vari scarichi interni . Nel caso di estensione di fognatura in proprietà privata dovranno essere inoltre presentati a CBL la pianta della rete di progetto , il suo profilo longitudinale , una relazione tecnica contenente i dati sui diametri , sui materiali , sui manufatti da realizzare ed ogni altro dato utile per la completa definizione del progetto stesso .

## **Art. 29 Modalità tecniche per la costruzione dell'allacciamento**

La posizione e la quota dell'allacciamento saranno stabilite da CBL tenendo conto , ove possibile , delle esigenze tecniche del richiedente . Di norma e compatibilmente con le esigenze di sicurezza igienica ed idraulica si consentirà lo scarico a gravità . Ove questo non sia possibile il titolare dello scarico dovrà , collocandolo all'interno della sua proprietà e con ogni onere a suo carico , provvedere ad un impianto di sollevamento che porterà i reflui in un pozzetto di ispezione costruito ad una quota tale da poter poi convogliare i reflui a gravità .

Il collegamento della tubazione dell'allacciamento con quella della pubblica fognatura deve avvenire in corrispondenza della generatrice superiore di quest'ultima in modo tale da non ostacolare il flusso dei liquami . La pendenza dell'allacciamento , di norma costruito con tubi in PVC serie pesante idonei a sopportare i carichi stradali , non deve essere inferiore all'1% . I giunti saranno accuratamente sigillati .

## *Titolo 6° conferimento bottini*

### **Art. 30 Conferimento**

Il conferimento - a mezzo trasporto con autobotti autorizzate allo scarico - , di rifiuti costituiti dallo svuotamento di cisterne, pozzi neri o fosse settiche di insediamenti abitativi, e in generale costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento individuali di acque reflue domestiche, deve essere obbligatoriamente effettuato , con oneri a carico del titolare dell'insediamento , presso impianti di depurazione che accettino tali rifiuti in base a prescrizioni o limiti quali-quantitativi stabiliti dal gestore dell'impianto .

E' tassativamente vietato lo scarico di questi rifiuti in fognatura.

### **Art. 31 Cautele per il carico ed il trasporto**

Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, per evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali. In particolare saranno tenuti a

dotarsi di attrezzatura idonea ad impedire o limitare eventuali danni causati dalla fuoriuscita accidentale del prodotto.

## *Titolo 7 corrispettivo per servizi di fognatura e depurazione*

### **Art. 32 Applicazione tariffe**

Per i servizi di pubblica fognatura e depurazione è dovuto il pagamento di una tariffa applicata dal soggetto gestore ai sensi dell'art.13 L. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 33 Tariffa per le acque reflue domestiche**

Per gli scarichi di acque reflue domestiche sono previste due tariffe , una per la fognatura ed una per la depurazione , stabilite e aggiornate periodicamente dall'ente locale in base alle disposizioni e norme vigenti. La quota per il servizio di depurazione si applica anche quando la fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione centralizzato, secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 della legge 36/94.

### **Art. 34 Tariffa per le acque reflue industriali**

Per gli scarichi di acque reflue industriali è dovuta una somma calcolata sulla base di apposita tariffa commisurata alla quantità e qualità delle acque scaricate. La tariffa è stabilita e aggiornata periodicamente secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti o , in assenza , da CBL in base a valutazione di carattere tecnico-economico.

### **Art. 35 Tariffa per i conferimenti - a mezzo autobotte - ad impianti di depurazione**

La tariffa viene determinata dai gestori degli impianti di depurazione . Nel caso di conferimenti di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue la tariffa è quella di cui agli art. 33 o 34 .

### **Art. 36 Determinazioni riguardanti il calcolo dei corrispettivi da tariffa**

I quantitativi di acqua che con la tariffa unitaria concorrono alla determinazione dei corrispettivi di spettanza CBL , saranno così determinati:

1. per gli utenti del pubblico acquedotto, in misura pari ai consumi di acqua effettivi rilevati con la lettura del contatore effettuata , come la fatturazione e la riscossione , secondo le modalità e le tempistiche contenute nel regolamento acqua e nella carta del servizio idrico integrato;
2. per gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse del pubblico acquedotto, in base alle autodenunce annuali , verificate a discrezione di CBL . Per la fatturazione e la gestione di eventuali morosità si procederà analogamente a quanto previsto per il settore acqua , esclusa la possibilità di interruzione dello scarico .

## *Titolo 8° sanzioni*

### **Art. 37 Sanzioni penali**

L'inosservanza della disciplina degli scarichi di acque reflue industriali immesse in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/99 e del presente regolamento è sottoposta alle sanzioni penali di cui agli artt. 59 e seguenti dello stesso decreto.

### **Art. 38 Sanzioni amministrative**

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico in pubblica fognatura, supera i valori limite fissati ai sensi degli articoli 20, 21, 24 e 25 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2582,28 ad euro 12911,42.
2. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico in pubblica fognatura, senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o comunque le norme del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2582,28 ad euro 12911,42.
3. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1032,91 ad euro 5164,57. Nei casi di particolare tenuità, la sanzione è ridotta ad un quinto.

Le sanzioni amministrative saranno applicate inoltre in relazione e con le modalità di cui agli artt. 54 e seguenti del D. Lgs. 152/99

### **Art. 39 Competenza e giurisdizione**

In base all'art. 56 D.Lgs. 152/99 ed alle disposizioni della Regione Lombardia, la competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative è della Provincia di Pavia .

Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n° 689 .

### **Art. 40 decorrenza**

Il presente regolamento avrà decorrenza dal 1° gennaio 2003.

## INDICE

### *Titolo 1° adozione , oggetto , obiettivi e ambito di applicazione*

- Art. 1 Adozione del regolamento
- Art. 2 Scopo del Regolamento
- Art. 3 Obiettivi del Regolamento
- Art. 4 Ambito di validità del regolamento

### *Titolo 2° classificazioni , autorizzazioni , disposizioni di carattere generale*

- Art. 5 Definizioni
- Art. 6 Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili - assimilazione
- Art. 7 Pubblica fognatura , scarichi in pubblica fognatura , impianto di depurazione.
- Art. 8 Autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura - parere preliminare
- Art. 9 Modifica del ciclo produttivo o del recapito dello scarico
- Art. 10 Corretto e razionale uso dell'acqua
- Art. 11 Separazione degli scarichi
- Art. 12 Obbligo di installazione del contatore
- Art. 13 Divieto di diluizione degli scarichi
- Art. 14 Scarichi vietati
- Art. 15 Impianti di pretrattamento
- Art. 16 Sversamenti accidentali
- Art. 17 Accertamenti e controlli

### *Titolo 3° disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche*

- Art. 18 Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura
- Art. 19 Scarichi di acque reflue domestiche
- Art. 20 Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura che confluisce in impianto di depurazione , con recapito finale in corpi d'acqua superficiali
- Art. 21 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura , sprovvista di impianto di depurazione , che recapita in corpi d'acqua superficiali
- Art. 22 Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari

### *Titolo 4° disciplina degli scarichi di acque reflue industriali*

- Art. 23 Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali per insediamenti che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura
- Art. 24 Limiti di accettabilità per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura che confluisce in impianto di depurazione , con recapito finale in corpi d'acqua superficiali
- Art. 25 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura , sprovvista di impianto di depurazione , che recapita in corpi d'acqua superficiali

## *Titolo 5° allacciamenti*

Art. 26 Competenze

Art. 27 Preventivi di spesa - pagamenti

Art. 28 Modalità tecniche per la costruzione dell'impianto interno di fognatura

Art. 29 Modalità tecniche per la costruzione dell'allacciamento

## *Titolo 6° conferimento bottini*

Art. 30 Conferimento

Art. 31 Cautele per il carico ed il trasporto

## *Titolo 7 corrispettivo per servizi di fognatura e depurazione*

Art. 32 Applicazione tariffe

Art. 33 Tariffa per le acque reflue domestiche

Art. 34 Tariffa per le acque reflue industriali

Art. 35 Tariffa per i conferimenti - a mezzo autobotte - ad impianti di depurazione

Art. 36 Determinazioni riguardanti il calcolo dei corrispettivi da tariffa

## *Titolo 8° sanzioni*

Art. 37 Sanzioni penali

Art. 38 Sanzioni amministrative

Art. 39 Competenza e giurisdizione

Art. 40 Decorrenza